

ANALISI SINTETICA E COMMENTO DEL DECRETO LEGGE N.66/2014 CONVERTITO [NELLA LEGGE N.89/2014](#)

Si fornisce un quadro sintetico con riferimento alle norme di interesse per il sistema universitario oltre a quelle che hanno impatto sugli enti pubblici evidenziando che la stessa legge riafferma ancora una volta le linee d'intervento governative tese alla riduzione della spesa pubblica, insieme con la volontà di un disegno di razionalizzazione di beni e servizi. Non si può non notare che ci si trova di fronte ad un testo omnibus in cui è molto complesso individuare la disciplina applicabile a causa della tecnica normativa utilizzata basata su rinvii e rimandi che rende a volte arduo il lavoro degli operatori.

SOMMARIO

Art.1 (Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

Art.2 (Disposizioni in materia di Irap)

Art.8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi)

Art.9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

Art.10 (Attività di vigilanza)

Art.14 (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca o per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

Art.15 (Spesa per autovetture)

Art.20 (Società partecipate)

Art.20bis (Disposizioni in materia di cessioni di partecipazioni)

Art.24 (Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

Art.25 (Anticipazione obbligo fattura elettronica)

Art.26 (Pubblicazione telematica avvisi e bandi)

Art.27 (Monitoraggio dei debiti delle pubbliche amministrazioni)

Art.28 (Monitoraggio delle certificazioni dei pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle regioni)

Art.37 (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)

Art.38bis (Semplificazione fiscale della cessione dei crediti)

Art.39 (crediti compensabili)

Art.41 (Attuazione dei tempi di pagamento)

Art. 42 (Obbligo di tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

Art.44 (Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)

(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

Si tratta del famoso bonus Renzi destinato a ***lavoratori dipendenti e assimilati e riconosciuto in busta paga, a partire da maggio, senza dover fare alcuna domanda.***

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il **bonus** è in realtà un **credito** «riservato a chi guadagna fino a 26mila euro» e che sarà **riconosciuto nella busta paga di maggio** «direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l'imposta lorda dell'anno è superiore alle detrazioni per lavoro dipendente».

Inoltre, «chi ha tutti i requisiti per ricevere il bonus ma non ha un sostituto d'imposta, ad esempio perché il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potrà comunque richiederlo nella dichiarazione dei redditi per il 2014».

Si stabilisce quindi un "bonus" annuo riproporzionato in base ad alcuni parametri che dipendono:

- dal reddito annuo del 2014 (e non dal netto in busta paga);
- dal periodo lavorato nello stesso anno;
- dall'eventuale esistenza di imposta a debito.

Chi ha diritto al bonus 80 euro?

Secondo quanto si legge nella circolare dell'Agenzia, i contribuenti che hanno diritto al credito sono coloro che **nel 2014** percepiscono **redditi da lavoro dipendente** (e alcuni redditi assimilati) – al netto del reddito da abitazione principale - **fino a 26 mila euro**, purché l'imposta lorda dell'anno sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Il credito spetta invece se l'imposta lorda è azzerata da altre detrazioni, come quelle per carichi di famiglia.

Il **bonus complessivo di 640 euro**, ovvero **80 euro mensili a partire da maggio**, vale per i **redditi fino a 24mila euro**. Se il reddito oltrepassa i 24mila euro il bonus diminuisce gradualmente fino a 26 mila.

Riassumendo, il **bonus 80 euro spetta a:**

lavoratori **dipendenti** (contratti a tempo pieno e contratti part-time);

lavoratori con **contratto di collaborazione**;

lavoratori che percepiscono **cassa integrazione**, indennità di **mobilità** o **disoccupazione** (per i quali il bonus va calcolato dall'ente che elargisce i sussidi);

alle categorie appena elencate per intero se aventi un reddito tra gli 8.000 ed i 24.000 euro oppure riproporzionato se il reddito supera i 24.000 e resta entro i 26.000 euro.

Il bonus **non concorre alla formazione del reddito**.

Coloro che non hanno i requisiti per il ricevere il bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26mila euro per via di altri redditi (diversi a quelli erogati dal sostituto d'imposta), devono comunicarlo al datore di lavoro, che recupererà il credito nelle successive buste paga. Se un contribuente ha percepito il **bonus non spettante**, in tutto o in parte, dovrà restituirlo nella dichiarazione dei redditi.

La legge di conversione del DL 66/2014 ha precisato che il credito è riconosciuto, in via automatica dai sostituti di imposta e che le somme erogate sono recuperate dal sostituto di imposta mediante l'istituto della compensazione di cui all'art.17 del decreto legislativo 241/97.

Si ricorda che l'[AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N.22/E DELL'11 LUGLIO 2014](#) fornisce i chiarimenti per il recupero, da parte dei datori di lavoro privati, del "bonus Irpef" (previsto dall'articolo 1 del decreto legge n.66/2014 convertito nella legge n.89/2014) erogato ai dipendenti esclusivamente mediante utilizzo in compensazione tramite modello F24.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di IRAP)

L'**articolo 2** opera, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, una riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) applicabili ai diversi soggetti passivi del tributo; restano escluse amministrazioni ed enti pubblici.

Più in dettaglio, il **comma 1** apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'IRAP. In particolare, viene realizzata una riduzione (generalizzata) della misura delle aliquote base a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

La **lettera a) del comma 1** modifica l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, riducendo anzitutto dal 3,9 per cento al 3,50 per cento l'aliquota applicabile, in via ordinaria, dalla generalità dei soggetti passivi IRAP.

La **lettera b) del comma 1** reca una serie di modifiche al comma 1-bis dello stesso articolo 16, finalizzate a ridurre:

- dal 4,20 per cento al 3,80 per cento l'aliquota applicata da parte di società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche, diverse da quelle aventi ad oggetto la costruzione e la gestione di autostrade e trafori;

- dal 4,65 per cento al 4,20 per cento l'aliquota applicata dalle banche e dagli altri soggetti finanziari che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

- dal 5,90 per cento al 5,30 per cento l'aliquota applicata dalle imprese di assicurazione che determinano il valore della produzione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

La **lettera c) del comma 1**, con una novella apportata all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, provvede infine a ridurre dall'1,9 per cento al 1,70 per cento l'aliquota prevista ai fini della determinazione del tributo da parte dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative di piccola pesca e loro consorzi.

Rimane invece inalterata l'aliquota individuata dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, concernente i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del medesimo decreto, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non commerciali.

Si tratta in particolare delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del dlgs 165/2001, delle amministrazioni della Camera, del Senato, della Corte costituzionale, della Presidenza della Repubblica e gli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, per i quali continua ad applicarsi l'aliquota nella misura dell'8,5 per cento.

Ai sensi del comma 2, in sede di determinazione dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 con il metodo previsionale, in luogo delle aliquote novellate dal comma 1, si applicano delle aliquote ridotte (intermedie) come segue:

- l'aliquota applicabile in via ordinaria dalla generalità dei soggetti passivi è pari al 3,75 per cento;

- l'aliquota applicabile da società di capitali ed enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche è pari al 4,00 per cento;

- l'aliquota applicabile da banche e altri soggetti finanziari è pari al 4,50 per cento;

- l'aliquota applicabile da imprese di assicurazione è pari al 5,70 per cento;

- l'aliquota applicabile da soggetti che operano nel settore agricolo e cooperative di piccola pesca e loro consorzi è pari all'1,80 per cento.

Il comma 3 novella il comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedendo che le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota IRAP fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali (in luogo di un punto percentuale), variazione che può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Come evidenziato dalla Relazione governativa, la disposizione conferma, per via normativa, il limite massimo entro cui le regioni possono incrementare le misure delle aliquote base a 0,92 punti percentuali, misura attualmente adottata in ragione della risoluzione ministeriale 10 dicembre 2008, n. 13/DF.

Ai sensi del comma 4 le aliquote IRAP **vigenti** alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora variate ai sensi del citato articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, oppure per effetto dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (che consente a decorrere dall'anno 2013 alle regioni a statuto ordinario, con propria legge, di ridurre le aliquote IRAP fino ad azzerarle) sono rideterminate applicando le variazioni adottate alle aliquote previste dal comma 1 in esame.

Articolo 8, commi 1-3
(Trasparenza della spesa per beni e servizi)

Il **comma 1**, specifica alcuni **obblighi di pubblicazione dei dati concernenti la spesa delle pubbliche amministrazioni**.

In seguito alle modifiche introdotte nei lavori parlamentari, la disposizione è formulata come **modifica all'art. 29 del D.Lgs. 33/2013 (Decreto legislativo in tema di trasparenza)**, ai sensi del quale le amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

In particolare, la modifica al comma 1 del citato articolo 29 completa tale obbligo richiedendo alle amministrazioni **anche la pubblicazione dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo** entro trenta giorni dalla loro adozione.

Inoltre, è introdotto un **nuovo comma 1-bis**, ai sensi del quale i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai bilanci preventivi e consuntivi devono essere pubblicati in **formato tabellare aperto**, anche mediante ricorso ad un portale unico, in modo che sia possibile l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovranno essere definiti lo schema-tipo e le modalità con le quali rendere accessibili tali dati. Il decreto deve essere emanato dopo aver **acquisito il parere della Conferenza unificata**. In virtù di quanto stabilito dal successivo comma 3-bis, in prima applicazione tale decreto deve essere emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, è stata introdotta un'ulteriore **modifica all'art. 33 del D.Lgs. 33/2013**, che in questo momento dispone l'obbligo di pubblicazione, con cadenza annuale, di un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

La disposizione è arricchita dall'ulteriore previsione dell'obbligo di pubblicare anche un **indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti**, con cadenza appunto trimestrale, a decorrere **dal 2015**. Anche in questo caso, la norma rinvia, per l'adozione dello schema tipo e delle modalità con cui elaborare e pubblicare tali indicatori (annuali e trimestrali), **ad un D.P.C.M., da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto** (ai sensi del successivo comma 3-bis).

Il **comma 3** modifica la legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), modificandone l'articolo 14, relativo al controllo e monitoraggio dei conti pubblici. In particolare dispone che i **dati SIOPE** delle amministrazioni pubbliche gestiti dalla Banca d'Italia siano di "tipo aperto" (come modificato dal **Senato**) e **liberamente accessibili**, rinviando la **definizione** delle modalità di accesso ad un **decreto del Ministero dell'economia e delle finanze** (nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale, ossia del decreto legislativo n. 82 del 2005). Il decreto è stato pubblicato sulla GU n.133 dell'11 giugno 2014 (decreto Mef del 30 maggio 2014)

Articolo 8, commi 4-10
(Razionalizzazione della spesa per beni e servizi)

I **commi da 4 a 10** dispongono una **riduzione** della spesa per **acquisto di beni e servizi** delle pubbliche amministrazioni **a decorrere dal 2014**.

La riduzione è quantificata in complessivi **2,1 miliardi** per l'anno **2014** ed è rideterminata, a partire dal 2015, in ragione d'anno, per le amministrazioni locali e ai sensi dell'articolo 50 per le amministrazioni centrali.

Per le modalità per il conseguimento delle suddette economie, l'articolo rinvia, per le diverse tipologie di

amministrazione, all'articolo 46, per le regioni e province autonome, all'articolo 47 per gli enti locali e all'articolo 50 per le amministrazioni centrali.

Le **amministrazioni interessate** sono quelle individuate dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 33 del 2013.

Ai sensi del **comma 4**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, le amministrazioni pubbliche sopra richiamate sono tenute a ridurre la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014, secondo la seguente ripartizione: 700 milioni di euro da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano; 700 milioni di euro per il 2014, di cui almeno 340 milioni di euro da parte delle province e città metropolitane e almeno 360 milioni di euro da parte dei comuni; 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 10, da parte delle amministrazioni dello Stato. Si dispone, inoltre, che le stesse riduzioni si applicano, in ragione d'anno, a decorrere dal 2015 e che per le predette amministrazioni dello Stato si provvede secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50.

Il comma 5 demanda la determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa per le amministrazioni dello Stato ad un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma in argomento stabilisce che tale decreto dovrà determinare riduzioni meno consistenti per gli enti che acquistano a prezzi i più prossimi a quelli di riferimento (ove esistenti), registrano minori tempi di pagamento dei fornitori, fanno più ampio ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza.

Si specifica, inoltre, che, in caso di mancata adozione del suddetto decreto nel termine previsto, o di sua inefficacia, si applica quanto previsto dall'articolo 50; infine, si precisa che, in pendenza del predetto termine, le risorse finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4 sono rese indisponibili.

Il comma 8 – ferme restando le modalità di flessibilità previste dal successivo comma 10 per le regioni e dall'articolo 47, comma 2 per le province e città metropolitane, e comma 7 per i comuni- autorizza le amministrazioni pubbliche indicate dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 33 del 2013 alla riduzione del 5 cento degli importi dei contratti in essere, nonché dei contratti relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, per tutta la durata dei contratti, con facoltà delle parti di rinegoziare le prestazioni contrattuali.

Tale riduzione deve essere effettuata salvaguardando quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), agli articoli 82, comma 3-bis e 86, comma 3-bis, relativi, rispettivamente alla determinazione del criterio del prezzo più basso e ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse.

E' altresì fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto senza alcuna penalità entro 30 giorni dalla comunicazione di volontà da parte dell'amministrazione di operare la riduzione; in tal caso le amministrazioni possono, al fine di ottenere comunque la disponibilità di beni e servizi necessari, accedere a convenzioni-quadro ovvero procedere con affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici.

Art. 9

(Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento)

L'articolo si pone l'obiettivo di razionalizzare la spesa per acquisto di beni e servizi (non lavori pubblici) delle stazioni appaltanti mediante l'ampliamento del ricorso alle centrali di committenza, quale strumento che, attraverso l'aggregazione della domanda, consenta un efficientamento delle procedure di acquisto creando un piano nazionale coordinato del procurement pubblico.

Nel primo comma, considerato che nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) era stata inserita una [Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti](#), oggi, in tale Banca dati, viene istituito un **Elenco dei Soggetti aggregatori** di spesa, composto da Consip e le centrali di committenza regionali, una sola per

regione.

Tutti gli altri enti, diversi dai nuovi Soggetti Aggregatori, che svolgono le funzioni di centrale di committenza ^[1] chiedono all'A.N.AC. l'iscrizione nel suddetto elenco. Con Decreto del MEF sono definiti i requisiti per l'iscrizione all'elenco. Con un DPCM è istituito un Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal MEF. I due decreti ad oggi non risultano ancora adottati.

Il terzo comma non è destinato alle Università. Esso prevede che, con DPCM, vengano individuate annualmente le gare che, in base alle categoria di beni e servizi che si intendono acquistare e al loro valore, non possono esser svolte dalle singole amministrazioni ma devono, invece, essere gestite da una centrale di committenza quale soggetto che, attraverso la professionalizzazione della commessa pubblica e l'aggregazione della spesa, consente una maggiore economicità ed efficacia delle acquisizioni. A ciò si deve aggiungere anche il minor aggravio amministrativo ed economico per le amministrazioni che non dovranno gestire autonomamente le procedure di gara. Va sottolineato che tale vincolo di obbligatorietà non potrà comunque interessare le scuole, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie statali. Per le procedure inerenti i beni e servizi riservate, dal DPCM, al canale di acquisto centralizzato attivate in violazione della norma, l'Autorità non rilascerà il CIG alle S.A.. E' espressa l'eccezione, la cui portata è da valutare, secondo cui è possibile derogare al sistema qualora i beni o i servizi siano reperibili sul "mercato libero" a prezzi inferiori. Per gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si veda il successivo comma 9.

Il comma 4bis reca una modifica all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici, che disciplina il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; i bandi di gara stabiliscono i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto e, oltre a quelli già indicati dall'art. 83, potranno ritenere valutabile quello della "sicurezza di approvvigionamento e l'origine produttiva".

Il comma sette stabilisce che, nel quadro della disciplina vigente in materia di convenzioni Consip, a partire dal 1° ottobre 2014, l'AVCP, attraverso la Banca dati dei contratti pubblici, fornisca alle amministrazioni pubbliche, comprese le Università, un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e servizi, anche al fine di potenziare le attività delle centrali di committenza. Tali prezzi sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge n. 488 del 1999. Questa attività, foriera di garantire maggiori livelli di economicità nelle acquisizioni di beni e servizi, può essere svolta dall'AVCP nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione commina la nullità dei contratti stipulati dalle PP.AA. in violazione del prezzo massimo individuato. Si ricorda che con il Decreto legge 90/2014 in corso di conversione l'AVCP è soppressa e tutte le competenze sono trasferite all'ANAC:

Articolo 10

(Attività di vigilanza sui contratti pubblici)

L'articolo introduce una disciplina volta a rafforzare il controllo pubblico sulle attività poste in essere dalle pubbliche amministrazioni in relazione alle acquisizioni di beni e servizi, di cui agli articolo 8 e 9. L'intensificazione dell'attività di controllo ivi prevista, infatti, risulta funzionale ad aumentare il grado di *compliance* dell'attività amministrativa in relazione alla normativa che disciplina i comportamenti di acquisto delle amministrazioni e, in particolar modo, ad evitare condotte non rispettose degli obblighi legislativamente previsti di ricorso alle convenzioni messe a disposizione da Consip e dell'obbligo di applicazione del benchmark delle predette convenzioni Consip, oltre a fattispecie di utilizzo improprie di procedure in cui non si realizzano confronti concorrenziali.

1. Il primo comma attribuisce tutti i compiti di vigilanza sui contratti pubblici di fornitura di servizi e fornitura di beni all'AVCP. Sul punto è utile ricordare che, successivamente, il D.L. 90/2014, in corso di conversione, ha profondamente modificato ruolo e funzionamento dell'AVCP trasferendo tutte le competenze all'ANAC.
2. Il secondo comma riconosce all'AVCP:
 - a) la possibilità di avvalersi del supporto della Guardia di finanza, della Ragioneria Generale dello Stato, delle PP.AA, sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere meccanismi per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di supporto;
 - b) il diritto di ricevere dalle PP.AA. i dati e i documenti di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - c) il diritto di trasmettere alle strutture, agli uffici e agli organi preposti alle funzioni di controllo delle PP.AA. dati e circostanze ritenuti rilevanti ai fini dell'esercizio di tali funzioni.
3. Il comma 3 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della L. 488/1999 cui è stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate.
4. Il comma 4 prevede che entro il 30 settembre 2014, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del Codice dei contratti pubblici, per cui anche le Università, trasmettono all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
 - a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o più delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014;
 - b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 (Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara) o 57 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) del Codice, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 (Procedure aperte e ristrette) del medesimo Codice in cui sia stata presentata una sola offerta valida.

Con le norme viene prevista un'attività straordinaria di controllo dei contratti autonomi sopra soglia comunitaria, aventi ad oggetto una o più prestazioni principali per le quali era possibile ricorrere alle convenzioni Consip tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto, nonché dei contratti aventi ad oggetto beni e servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria stipulati a seguito di procedura negoziata ovvero di procedura aperta o ristretta in cui sia stata presentata una sola offerta. Gli adempimenti previsti dai commi in esame possono essere fronteggiati dalle amministrazioni coinvolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 5 detta una norma procedurale attribuendo a un'apposita deliberazione dell'AVCP sono stabilite le modalità di attuazione del comma 4 e individuati, in particolare, i dati oggetto della trasmissione.

Art.13

(Tetto al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)

L'articolo pone un limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti e per il personale della società partecipate (e per il personale della Banca d'Italia, secondo la sua autonomia).

La soglia retributiva è quantificata in 240.000 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente.

Sono fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedano limiti retributivi inferiori in vigore al 30 aprile 2014).

Il termine di decorrenza (anche ai fini pensionistici, pro *rata*) è il 1° maggio 2014.

Le Commissioni riunite referenti hanno approvato l'emendamento 13.14, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato quindi anche le Università pubblichino sul proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepito da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società o fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni. La norma dalla formulazione non felice necessità di approfondimento all'interno della problematica delle società partecipate.

Art. 14

(Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa)

In un'ottica di controllo della spesa, **il comma 1** dispone che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore al 4,2 per cento ed all'1,4 per cento (rispettivamente per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e per quelle con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro) rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012. La norma, inoltre, specifica che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione le Università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del servizio sanitario nazionale e che, in ogni caso, restano fermi i limiti già previsti dalle vigenti disposizioni.

Con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. "co. co. co."), **il comma 2** prevede che, a decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), non possono stipulare tale tipologia di contratti, quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore, rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, al 4,5 per cento per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, ed allo 1,1 per cento per quelle con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

La disposizione stabilisce che non rientrano nell'ambito di applicazione le Università, gli istituti di formazione, gli enti di ricerca e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Restano inoltre fermi i limiti previsti dall'articolo 7, commi da 6 a 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i quali prevedono particolari requisiti per il conferimento di tali contratti. Restano altresì fermi i limiti previsti in materia dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

Ai sensi del **comma 3**, per le amministrazioni non tenute alla redazione del conto annuale nel 2012, ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, occorre fare riferimento ai valori risultanti dal bilancio consuntivo 2012.

Infine, per consentire il rispetto della disciplina sopra indicata, **il comma 4** dispone che gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. in oggetto.

Art. 15

(Spesa per autovetture)

L'articolo in esame è volto a rafforzare l'azione di contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e l'utilizzo delle autovetture di servizio. Sulla questione l'Ufficio Studi si è più volte soffermato.

Con **il comma 1** si introduce una novella al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012

(convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012). Nel dettaglio, sono apportate alcune modifiche a decorrere dal 1° maggio 2014: in primo luogo, la riduzione ulteriore del limite massimo di spesa, con l'abbassamento del parametro percentuale di riferimento dal 50 al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011; in secondo luogo, si prevede la disapplicazione delle predette misure di contenimento della spesa in relazione alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, per le autovetture previste per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.A. e **sulla rete di strade provinciali e comunali**, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero. Inoltre, la norma dispone che tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Si prevede, altresì, che i contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame possono essere ceduti alle Forze di polizia, anche senza l'assenso del contraente privato, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

Art. 20 **(Società partecipate)**

Per consentire una maggiore efficienza e il contenimento della spesa pubblica, il **comma 1** prevede la realizzazione, nel biennio 2014-2015, di un contenimento dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, da parte delle società a totale partecipazione, diretta o indiretta, dello Stato e delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli enti pubblici economici. Si precisa, al riguardo, che la suddetta disposizione non si applica alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati.

La disposizione prevede inoltre che tali riduzioni devono essere pari ad una misura non inferiore al 2,5 per cento nel 2014 ed al 4 per cento nel 2015, specificando altresì che nel calcolo della riduzione sono inclusi i risparmi da realizzare ai sensi di quanto previsto dal decreto di cui trattasi.

Il **comma 2** precisa che, ai fini della quantificazione del risparmio previsto dal comma 1, occorre far riferimento alle voci del conto economico ed ai relativi valori risultanti dai bilanci di esercizio approvati per il 2013.

Ai sensi del **comma 3**, le società tenute alla realizzazione dei risparmi di cui al comma 1, entro il 30 settembre di ciascun esercizio, provvedono a distribuire agli azionisti riserve disponibili, ove presenti, per un importo pari al 90 per cento dei risparmi di spesa conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui sopra. Inoltre, si dispone che le società medesime, in sede di approvazione dei bilanci di esercizio 2014 e 2015, provvedano a distribuire agli azionisti un dividendo almeno pari ai risparmi di spesa conseguiti, al netto dell'eventuale acconto erogato.

Il **comma 4** prevede che le società a totale partecipazione pubblica diretta dello Stato versino, per ciascuno degli esercizi considerati, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato gli importi percepiti dalle proprie controllate ai sensi dell'articolo in commento.

Ai sensi del **comma 5**, i compensi variabili degli amministratori delegati e dei dirigenti, per il biennio 2014-2015, sono collegati in misura non inferiore al 30 per cento ad obiettivi riguardanti l'ulteriore riduzione dei

costi rispetto agli obiettivi di efficientamento di cui ai commi precedenti.

Il **comma 6** demanda al Collegio sindacale la verifica del corretto adempimento dei commi precedenti, prevedendo che ne sia data evidenza nella pertinente relazione al bilancio d'esercizio, con descrizione delle misure di contenimento adottate.

Sono escluse dall'applicazione dell'articolo in esame (**comma 7**) le società – comprese le loro controllate - per le quali alla data del 24 aprile 2014 risultino già avviate procedure per l'apertura del capitale ai privati; Consip s.p.a. e gli altri soggetti aggregatori che svolgono il ruolo di centrale di committenza in materia di appalti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9; la Rai S.p.A., la quale, precisa la norma, concorre alle finalità di risparmio perseguite dall'articolo in esame secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 21.

Si dispone infine (**comma 7-bis**), che **le società** considerate nell'articolo in commento possono **realizzare gli obiettivi** ivi previsti **anche con modalità diverse** da quelle della riduzione dei costi operativi, fermo restando gli obblighi di versamento agli azionisti e quelli di versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsti, rispettivamente, dai commi 3 e 4.

Art. 24

(Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il **primo comma**, che non si applica alle Università, interviene modificando una disposizione della Legge finanziaria 2010, e stabilisce che le Amministrazioni statali, qualora richiedano immobili per i loro fabbisogni allocativi, debbano svolgere le proprie indagini di mercato prioritariamente nell'ambito degli immobili in proprietà pubblica presenti sull'apposito applicativo informatico, denominato "Paloma", messo a disposizione dall'Agenzia del demanio.

Il **secondo comma** interviene ancora sulla disposizione del comma precedente, in vari punti:

- a) La modifica al comma 222bis è volta a introdurre una sanzione, ancorché mediata dagli accertamenti svolti dalla Corte dei conti, a fronte di obblighi di legge già esistenti. L'effetto auspicato è quello di incentivare le Amministrazioni statali ad effettuare le predette comunicazioni in modo da consentire all'Agenzia del Demanio di poter efficacemente gestire il patrimonio immobiliare dello Stato e avere contezza delle locazioni passive necessarie.
- b) l'introduzione del comma 222-quater tende a conseguire – tramite una più spinta razionalizzazione degli spazi occupati, sia in locazione passiva, sia di beni in proprietà – una migliore utilizzazione degli immobili in generale, realizzando una riduzione delle spese per le locazioni passive. L'inosservanza delle prescrizioni dettate per giungere ai suddetti risparmi di spesa, poi, comporta una riduzione, nei confronti delle Amministrazioni statali inadempienti, delle assegnazioni sui capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi. La norma sembra applicarsi alle Università. Nel caso in cui, invece, il piano di razionalizzazione nazionale sia presentato dalle Amministrazioni dello Stato e, sottoposto a vaglio, sia valutato positivamente, alla riduzione delle spese per locazioni passive fa seguito uno stanziamento, nella misura massima del 50% dei risparmi conseguiti, per il finanziamento delle spese connesse alla realizzazione dei piani di razionalizzazione nazionali da parte delle Amministrazioni interessate e dell'Agenzia del Demanio.

Il comma 2bis, introdotto dalla legge di conversione, modifica il DL 120/2013 (Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione) sostituendone l'art. 2bis con un'ampia norma, applicabile anche alle Università, che attribuisce la eccezionale facoltà di recesso da contratti di locazione passiva in corso con un preavviso di 180gg da comunicarsi al locatore entro il 31 luglio 2014.

Il **comma 2ter** è una norma che riduce l'ambito di applicazione di una norma derogatoria (art. 1 comma 388 della Legge di stabilità 2014) e ha l'effetto di ammettere la facoltà di recesso dalle locazioni passive, prevista

dall'art. 2bis del DL 120/2013 conv. L. 137/2013, degli immobili ricompresi nei fondi comuni di investimento immobiliare.

Il comma va a modificare l'art 12 del DL 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) per le Amministrazioni statali e non ha impatto diretto sulle Università. Essa detta alcune puntualizzazioni in merito al c.d. "manutentore unico" intervenendo dunque sulla disciplina concernente la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in uso alle amministrazioni statali.

Il comma 3 interviene sull'art. 3 del DL 95/2012 (spending review 2) estendendo l'applicazione dei commi da 4 a 6 ^[2] del citato DL 95/2012 a tutti gli enti pubblici, anche quindi alle Università che invece prima non erano comprese nel novero degli enti destinatari.

Gli effetti delle nuove disposizioni sono quelli di anticipare di sei mesi, dal 1° gennaio 2015 al 1° luglio 2014 il termine a partire dal quale i canoni di locazione passiva pagati dalle PP.AA., incluse le Università, per immobili ad uso istituzionale devono essere ridotti del 15%. La norma stabilisce che le PP.AA. procedano alla riduzione dei canoni di locazione passiva pagati ai locatori ai quali è attribuito, a titolo compensativo, un diritto di recedere dal rapporto locatizio in corso. La riduzione si applica anche in assenza di titolo costitutivo della locazione. La norma prosegue sull'argomento locazioni passive delle PP.AA. consentendone il rinnovo solo alla presenza delle due condizioni stabilite dalle lettere a e b, in assenza delle quali i contratti in essere non possono essere rinnovati.

Inoltre il comma in commento introduce nuove disposizioni relative:

- a) alle decisioni di spesa attribuite all'Agenzia del Demanio per interventi manutentivi sia sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi, a qualsiasi titolo utilizzati;
- b) alla possibilità, attribuita sempre all'Agenzia del Demanio, di rivedere in corso d'anno il piano generale triennale d'interventi di recupero degli spazi, qualora sopraggiungano "imprevedibili esigenze manutentive" e i lavori non risultino già affidati;
- c) alla possibilità, sempre per l'Agenzia del Demanio, di affidare, previa stipula di appositi accordi quadro, gli interventi manutentivi a tutti gli operatori specializzati nel settore, individuati con procedure di evidenza pubblica. In precedenza potevano essere stipulate convenzioni quadro con le strutture del Ministero dei Trasporti mentre per poter ricorrere appaltare agli altri operatori economici occorreva il preventivo controllo sull'appalto degli uffici centrali di bilancio.

Art. 25

(Anticipazione obbligo fattura elettronica)

Con il **comma 1** dell'articolo in esame si procede ad anticipare al 31 marzo 2015 l'avvio del sistema che prevede l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

Il comma 2, modificato al **Senato**, introduce obblighi di contenuto delle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare l'effettiva **tracciabilità** dei loro pagamenti.

In particolare, **le fatture devono contenere** anzitutto il **Codice identificativo di gara (CIG)**. Il CIG non è riportato:

1) per effetto delle **modifiche** apportate al **Senato**, nei casi di **esclusione** dello stesso indicati dalle **linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari** ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie) approvate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture con la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011. Ai medesimi fini dell'individuazione dei casi di esclusione dal predetto obbligo, è inserita una **tabella 1 al provvedimento in esame, che elenca le singole tipologie di appalto** per i quali opera l'**esclusione** e che è soggetta a periodico aggiornamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Tra gli appalti soggetti eccezion fatta per l'obbligo di riportare il CIG contemplati nella Tabella si ricordano: la fornitura di servizi di arbitrato e conciliazione, la fornitura di servizi finanziari da parte della Banca d'Italia, gli appalti relativi a sponsorizzazioni, a servizi socio-sanitari e di ricovero;

2) nei casi di **esclusione** dall'obbligo di tracciabilità stabiliti dalla richiamata **legge n.136/2010**. In particolare, sono esclusi dalle disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi; si ricorda che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti (gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici), il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Dette fatture riportano inoltre il **Codice unico di Progetto (CUP)**, in caso siano relative a:

- a. opere pubbliche;
- b. interventi di manutenzione straordinaria;
- c. interventi finanziati da contributi comunitari;
- d. ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2003, per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di CUP.

Il **comma 2-bis**, introdotto al **Senato**, dispone l'inserimento nei **contratti di appalto**, a cura della stazione appaltante, dei **codici CIG e CUP**, unitamente alla clausola di **nullità** assoluta dei medesimi contratti, qualora non sia previsto l'obbligo di **tracciabilità dei flussi finanziari**, integrato dal riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall'applicazione della norma in esame.

Ai sensi del **comma 3**, la mancata indicazione dei predetti codici CIG e CUP nelle fatture elettroniche impedisce alle pubbliche amministrazioni di procedere al relativo pagamento.

Art. 26

(Pubblicazione telematica di avvisi e bandi)

Al comma 1, lettera a), viene prevista una modifica all'art. 66, comma 7 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. **che attiene alle modalità di pubblicazione degli avvisi e bandi pubblici**.

L'attuale disposizione vigente stabilisce che gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico dell'Osservatorio anche: *“per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti”*. L'intento è di consentire un risparmio di spesa alle stazioni appaltanti che già adempiono all'obbligo di legge di trasparenza e pubblicità nelle modalità indicate.

Deve evidenziarsi, infatti, che, anche in considerazione della diffusione raggiunta dalle informazioni pubblicate per via telematica, gli adempimenti necessari alla realizzazione dei detti principi di pubblicità e trasparenza risultano ampiamente soddisfatti dalle pubblicazioni sui profili dei committenti e sui siti dei soggetti istituzionali sopra indicati nonché di GURI e GUE. Il legislatore ha già in via generale ritenuto che la pubblicazione telematica raggiunga significativi risultati in termini di pubblicità, tanto che nel Codice

dell'Amministrazione Digitale e nel decreto-legge n. 69 del 2009 viene riconosciuto il valore di pubblicità legale alle pubblicazioni telematiche. In considerazione del detto valore di pubblicità legale, la pubblicazione sui quotidiani deve intendersi come di natura meramente integrativa e, quindi, certamente non necessaria ai fini del rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Alla luce di tale eliminazione della pubblicazione sui quotidiani, gli oneri a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34, comma 35, del decreto-legge n. 179 del 2012 - che prevede il rimborso alle stazioni appaltanti delle pubblicazione sui quotidiani da parte dell'aggiudicatario - verrebbero meno.

Ne è dimostrazione l'aver introdotto un nuovo comma 7-bis che prevede il rimborso alle stazioni appaltanti delle spese per la pubblicazione in Gazzetta ufficiale degli avvisi e bandi di gara a carico dell'aggiudicatario entro un termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Inoltre il nuovo disposto normativo stabilisce che ulteriori informazioni devono essere pubblicate solo in via telematica e senza oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti.

Al comma 1, lettera b), viene introdotta una modifica all'art. 122 comma 5 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. **che riguarda la disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.**

Analogamente alla precedente lettera a) per i bandi che attengono a contratti di importo pari o superiore a 500 mila euro le stazioni appaltanti provvederanno alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio. Pertanto è eliminato l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di pubblicazione, per estratto, di tali bandi ed avvisi su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo dove si eseguono i lavori.

Nella modifica dell'art. 122 comma 5, analogamente alla modifica dell'art 66 comma 7, è stata introdotta la previsione che ulteriori informazioni devono essere pubblicate esclusivamente in via telematica, senza oneri aggiuntivi per le stazioni appaltanti.

Infine, come per l'art. 66 comma 7 modificato, è stato introdotto un comma 5-bis il quale prevede che le spese per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana degli avvisi e bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Il comma 1 bis stabilisce che le disposizioni contenute in questo articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.

il comma 1-ter, fa salvi gli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, prodottisi **fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione** del presente decreto.

Art. 27

(Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni)

L'**articolo 27** introduce nuove modalità di **monitoraggio dei debiti** delle pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell'eventuale verificarsi di **ritardi** rispetto ai termini fissati dalla direttiva europea, attraverso un adeguamento delle funzionalità della **Piattaforma elettronica** per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (comma 1); esso inoltre **amplia** (comma 2) il **perimetro delle amministrazioni pubbliche tenute alla certificazione** dei debiti non estinti, ridefinendo, di conseguenza, i soggetti cui compete la nomina degli eventuali *commissari ad acta* ed introducendo sanzioni a carico sia delle amministrazioni medesime che dei dirigenti responsabili nei casi di inadempimento dell'obbligo di certificazione nei tempi previsti.

In concreto il comma 2 apporta modifiche all'articolo 9, comma 3 bis del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in tema di certificazione dei crediti.

Innanzitutto ha ampliato gli enti interessati dalla **procedura di certificazione**. In passato, infatti, la procedura di certificazione era obbligatoria solo per le regioni e gli enti locali nonché gli enti del S.S.N. Ora

viene estesa a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001.

In secondo luogo, ferma restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi sono introdotte sanzioni a carico del dirigente responsabile e dell'amministrazione inadempiente in caso di mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o di diniego non motivato di certificazione, anche parziale. In particolare:

- a carico del dirigente responsabile si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2 del DL 35/2013 (sanzioni previste in caso di mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine di 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto).

- la pubblica amministrazione inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento

In terzo luogo, è fatto obbligo di indicazione della data prevista per il pagamento, con effetti anche sulle certificazioni già rilasciate:

"La certificazione deve indicare obbligatoriamente la data prevista di pagamento. Le certificazioni già rilasciate senza data devono essere integrate a cura dell'amministrazione con l'apposizione della data prevista per il pagamento."

In particolare, nell'ambito del tema relativo al pagamento dei debiti delle PA, l'attenzione viene rivolta al monitoraggio dell'andamento dell'intero ciclo passivo della fornitura o prestazione nei confronti dell'Ateneo, attraverso una procedura che vede coinvolti simultaneamente committente e fornitore attraverso l'uso della

Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC) -

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml> - messa a disposizione dal Ministero dell'Economia-Ragioneria Generale dello Stato e già in uso per il rilascio delle certificazioni dei crediti ai sensi dell'art. 7 del D.L. 8 aprile 2013, n. 35.

La nuova disposizione prevista dall'art. 27 del provvedimento in commento, intervenendo direttamente sul richiamato art. 7, prevede che i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali^[3] nei confronti delle PA di cui all'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (inclusi gli Atenei), possono comunicare attraverso la piattaforma i dati relativi alle fatture o richieste equivalenti emesse a partire dal 1° luglio 2014, riportando ove previsto il relativo codice identificativo di gara (CIG).

Tale facoltà per i fornitori diviene obbligo per le PA destinatarie dell'intervento poiché esse, attraverso la PCC comunicano le informazioni inerenti la ricezione e rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento per debiti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, sempre a decorrere dal 1 luglio 2014. E' previsto altresì l'ulteriore obbligo per le PA di comunicare, sempre attraverso la PCC, le informazioni o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, in modalità aggregata. La circolare MEF-RGS n. 21 del 25 giugno 2014 precisa al riguardo che si tratta di un'operazione *una tantum* analoga a quella di rilevazione dei debiti non ancora estinti di cui al comma 4-bis dell'art. 7, da effettuarsi a settembre 2014. Si resta è pertanto in attesa di ulteriori indicazioni sul punto.

E' immaginabile pertanto uno scenario nel quale il fornitore, al momento dell'emissione della fattura o richiesta equivalente verso la PA, immetta i dati relativi anche nella PCC provocando una notifica direttamente ai soggetti della PA abilitati ad operare su di essa (fase INVIO). La PA da quel momento sarà tenuta a tracciare attraverso la PCC tutte le possibili fasi di vita del proprio debito (fasi RICEVUTA - RESPINTA - CONTABILIZZATA - IN SCADENZA - SCADUTA - CERTIFICATA - PAGATA). E' altresì immaginabile che se la PA riceve una fattura o richiesta equivalente di pagamento esclusivamente in forma cartacea, stante l'obbligo di adeguamento alla fatturazione elettronica (passiva) per gli Atenei a decorrere dal 31/03/2015^[4], abbia l'obbligo di immetterla autonomamente nella PCC tenendone aggiornati i successivi passaggi. Tale disposizione appare di grande impatto in termini di onere aggiuntivo che ricade sugli atenei i quali hanno l'obbligo dal 1 di luglio 2014 in avanti, a fronte di un'unica obbligazione giuridica, di effettuare

una duplice contabilizzazione: la prima all'interno del proprio sistema contabile e la seconda sulla PCC, almeno fino a quando i sistemi non saranno integrati ovvero non verrà attivata la fatturazione elettronica con la quale, attraverso il sistema di interscambio (SDI) i dati contenuti nelle fatture e le informazioni riferite alle fasi di invio e ricezione sono acquisiti automaticamente. Si tratta anche di adeguare l'organizzazione contabile interna di ciascun ateneo ad esempio abilitando all'accesso alla PCC le proprie unità organizzative dotate di autonomia contrattuale e contabile in quanto sono le uniche a conoscere in tempo reale lo stato di ciascun debito.

A tale riguardo si precisa che, non essendo ancora obbligo per gli Atenei l'attivazione della fatturazione elettronica (se non nei casi di fatturazione attiva verso quei soggetti già tenuti a fatturare elettronicamente dal 6 giugno u.s.), non è necessario né opportuno al momento indicare l'esatta corrispondenza tra gli uffici censiti sulla PCC con l'anagrafica pubblicata sull'indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) - <http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php> - al fine di non indurre nei fornitori l'errata convinzione che sia già stata abilitata tale funzione.

In particolare, la modifica apportata prevede che:

- i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono comunicare, mediante la piattaforma elettronica i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG);
- a decorrere dal 1 luglio 2014, utilizzando la medesima piattaforma elettronica, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Le medesime amministrazioni comunicano altresì, mediante la piattaforma elettronica, le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo semestre 2014, che saranno trasmesse in modalità aggregata;
- nel caso di fatture elettroniche trasmesse alle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di interscambio, i dati delle fatture comprensivi delle informazioni di invio e ricezione sono acquisiti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni in modalità automatica;
- a decorrere dal 1 luglio 2014, le amministrazioni pubbliche comunicano, mediante la medesima piattaforma elettronica, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.
- La circolare del MEF sopracitata entra nel dettaglio fornendo utili informazioni in merito alle nuove modalità di utilizzo e il ruolo della piattaforma per la certificazione dei crediti (sistema PCC), che permette di comunicare e certificare i debiti scaduti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali. L'utilizzo delle nuove funzionalità della piattaforma per la certificazione dei crediti, disponibili dall'1 luglio 2014, permetterà a regime:
 - a) ai creditori di verificare on line lo stato dei propri crediti verso ciascun debitore;
 - b) alle pubbliche amministrazioni di controllare in tempo reale lo stato dei propri debiti distinti per scadenza e per creditore (anche in caso di cessione, successione ereditaria, operazioni societarie, ecc.);
 - c) ai competenti organi governativi di conoscere in tempo reale l'ammontare complessivo dei debiti delle Pubbliche amministrazioni e la loro evoluzione.
- Il sistema PCC acquisirà automaticamente dal sistema di interscambio, le informazioni relative alle fatture emesse in formato elettronico. In riferimento al sistema PCC, la circolare del MEF fornisce le seguenti informazioni:
 - il ciclo di vita dei debiti commerciali;

- il funzionamento del sistema PCC.
- In merito agli adempimenti previsti:
 - il ruolo dei creditori;
 - la ricezione e contabilizzazione delle fatture da parte della PA.;
 - la comunicazione dei debiti scaduti;
 - la comunicazione dell'avvenuto pagamento;
 - le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione; fatturazione elettronica e certificazione dei crediti.

Ulteriore adempimento, previsto dal **comma 4** dell'art. 27, è quello relativo ai debiti scaduti che si trovano nella condizione di essere certi, liquidi ed esigibili, derivanti da somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, per i quali nel mese precedente sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all'art. 4 del d.lgs 9 ottobre 2002, n. 231 e smi., senza che ne sia stato ancora disposto il pagamento. Il primo obbligo di comunicazione decorre dal 15 agosto p.v. relativamente ai debiti scaduti nel mese di luglio. La PCC dovrebbe segnalare automaticamente i debiti in scadenza, atteso che la PA e/o i fornitori abbiamo tracciato nella PCC le fasi precedenti, tuttavia alla PA è richiesta conferma dell'effettiva scadenza al fine di evitare errori o inesattezze riportate sulle fatture o ancora qualora il debito non sia nelle condizioni di poter essere pagato (ad es. una fornitura con collaudo negativo o una prestazione professionale contestata).

E' infine fatto obbligo per la PA di rilevare sulla PCC la fase di pagamento (contestualmente all'emissione dell'ordinativo di pagamento) al fine di scongiurare che un credito già pagato possa essere oggetto di certificazione e smobilizzo attraverso operazioni di cessione, anticipazione, compensazione.

Le informazioni inserite sulla PCC sono disponibili per le PA e per i titolari dei crediti ivi registrati anche ai fini della certificazione degli stessi e del loro utilizzo, per gli adempimenti di cui all'art. 7, comma 4-bis (comunicazione annuale entro il 30 aprile dei debiti certi, liquidi ed esigibili non ancora estinti presenti in bilancio al 31 dicembre) e per la tenuta del registro unico delle fatture di cui all'art. 42 del D.L. 66/2013.

Il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione dei debiti scaduti nel mese precedente e la mancata comunicazione degli avvenuti pagamenti sulla PCC sono rilevanti ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi 21 e 55 del D.lgs 165/2001. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla corretta attuazione delle procedure.

All'indirizzo <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml> è possibile consultare tutta la manualistica, peraltro in fase di aggiornamento costante ed effettuare il collegamento con la PCC, anch'essa attualmente in fase di aggiornamento, al fine di espletare i suddetti adempimenti.

È inoltre introdotta integrazione all'art. 9, comma 3-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in base al quale sono riconosciuti poteri sostitutivi al creditore in caso di mancato rispetto dell'obbligo di certificazione anche parziale del credito da parte della PA, con le ormai consuete sanzionatorie conseguenze sul dirigente responsabile e con la grave conseguenza sull'amministrazione inadempiente del divieto assunzioni di personale o ricorso all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento. La certificazione del credito dovrà inoltre indicare la data prevista per il pagamento del debito e per quelle già rilasciate ne viene prevista l'integrazione con tale ulteriore informazione.

Articolo 37

(Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati)

La norma dispone che i debiti **di parte corrente** certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed

appalti e per prestazioni professionali **delle pubbliche amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, **diverse dallo Stato, maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono assistiti dalla garanzia dello Stato** dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione.

Sono assistiti dalla medesima garanzia dello Stato i crediti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili comunque maturati al 31 dicembre 2013 anche se non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che:

- a) i soggetti creditori presentino istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del DL. 35/2013;
- b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la piattaforma elettronica, da parte delle pubbliche amministrazioni debentrici.

La certificazione deve avvenire entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

Il diniego, anche parziale, della certificazione, sempre entro il suddetto termine, deve essere puntualmente motivato, e il mancato rispetto di questi obblighi comporta le sanzioni già viste per la mancata certificazione.

I soggetti creditori possono cedere pro-soluto il credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di apposite convenzioni quadro.

Per i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato non possono essere richiesti sconti superiori alla misura massima determinata con successivo decreto MEF.

Avvenuta la cessione del credito, la pubblica amministrazione debitrice può chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidità, **una ridefinizione dei termini** e delle condizioni di pagamento dei debiti, per una **durata massima di 5 anni, rilasciando**, a garanzia dell'operazione, **delegazione di pagamento**.

Le pubbliche amministrazioni debentrici sono comunque tenute a rimborsare anticipatamente il debito (alle condizioni pattuite nell'ambito delle operazioni di ridefinizione) al ripristino della normale gestione della liquidità.

L'operazione di ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato, può essere richiesta dalla P.A. debitrice alla banca o all'I.F. cessionario del credito, ovvero ad altra banca o ad altro I.F. qualora il cessionario non lo consenta; in tal caso, previa corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato è ceduto di diritto alla nuova banca o I.F. La Cassa depositi e prestiti, nonché istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono acquisire dalle banche o dagli I.F., sulla base di una convenzione quadro con l'ABI, i crediti assistiti dalla garanzia dello Stato e ceduti, anche al fine di effettuare operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni, in relazione alle quali le pubbliche amministrazioni debentrici rilasciano delegazione di pagamento.

L'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere effettuato nei limiti di una dotazione finanziaria complessiva stabilita dalla Cassa stessa.

Ai sensi dell'art. 3, c.17, della L.350/2003 (fattispecie che costituiscono indebitamento agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione), ai fini delle ridefinizioni dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti non si applicano i limiti fissati per gli enti locali dall'art. 204 del TUEL.

Per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, con risorse pari a 150 milioni di €. È inoltre precisato che nello stato di previsione del MEF è istituito, un fondo con una dotazione di 1 miliardo di € per l'anno 2014, finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.

In caso di escussione della garanzia è attribuito allo Stato il diritto di rivalsa sugli enti debitori.

Con decreto di natura non regolamentare del MEF, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge 66/2014, sono definiti termini e modalità tecniche di attuazione, compresa:

- la misura massima dei tassi di interesse praticabili sulle operazioni di ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del debito derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti;
- i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo, e il diritto di

- rivalsa dello Stato sugli enti debitori;
- la garanzia dello Stato di ultima istanza.

Articolo 38bis **(Semplificazione fiscale della cessione dei crediti)**

Le cessioni dei crediti certi, liquidi, ed esigibili nei confronti delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonché le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo.

Questa disposizione non si applica all'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 39 **(Crediti compensabili)**

La norma interviene sulla disciplina della compensazione dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione, eliminando il limite temporale (che si riferiva ai crediti maturati al 31 dicembre 2012) per l'utilizzo delle relative procedure e, dunque, estendendo lo strumento della compensazione anche ai crediti maturati dal 1° gennaio 2013 in poi.

Il **comma 1-bis** amplia il novero delle amministrazioni nei confronti delle quali si potrà applicare la disciplina della compensazione dei crediti con le somme dovute dai contribuenti in diverse fasi del procedimento tributario, ovvero con le somme iscritte a ruolo.

In conclusione si potrà esperire la procedura di compensazione dei crediti (certificati) non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 quindi anche le Università; in precedenza, tali procedure potevano attivarsi solo nei confronti dei crediti certificati vantati nei confronti di Stato, enti pubblici nazionali, regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 40 **(Notifica delle cartelle esattoriali ai fini della compensabilità con i crediti certificati)**

La norma amplia la platea dei crediti vantati nei confronti della PA compensabili con le somme iscritte a ruolo, differendo dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 il termine entro il quale devono essere state notificate le relative cartelle di pagamento al fine di usufruire di detta compensazione.

Articolo 41 **(Attestazione dei tempi di pagamento)**

La norma introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di allegare alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il c.d. indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, che indica i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni,

servizi e forniture.

Il comma 1 prevede che tale obbligo decorra dal 2014 e riguardi le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001. In caso di superamento dei termini, si prevede che nelle relazioni al bilancio consuntivo o di esercizio delle pubbliche amministrazioni debbano altresì essere indicate le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti; dette attestazioni sono sottoposte a verifica contabile da parte dell'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Nel caso in cui si evidenzi un ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto ai termini indicati dal D.Lgs. n. 231/2002, sono previste misure sanzionatorie per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 – con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale – consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo (compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione) nell'anno successivo a quello di riferimento (comma 2).

Articolo 42

(Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le pubbliche amministrazioni)

Il comma 1 dell'articolo in questione dispone che dal 1 luglio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 adottano il registro unico delle fatture. Entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti. Si ritiene che nella dizione normativa non sono ricomprese le prestazioni occasionali.

E' esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di reparto. Nel registro va annotato:

- a) il codice progressivo di registrazione;
- b) il numero di protocollo di entrata;
- c) il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
- d) la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
- e) il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
- f) l'oggetto della fornitura;
- g) l'importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati;
- h) la scadenza della fattura;
- i) nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell'impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento;
- l) se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
- m) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136;
- n) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- o) qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria.

Articolo 44

(Tempi di erogazione dei trasferimenti fra pubbliche amministrazioni)

La norma persegue uno snellimento dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, per i

pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, in osservanza delle regole stabilite dalla disciplina comunitaria sul contrasto dei ritardi di pagamento in tali transazioni. I trasferimenti tra PA sono erogati entro 60 giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa.

Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'[articolo 32](#), comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
- 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'[articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

[2]

4. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, con riferimento ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni centrali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
 - a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione; b) permanenza per le Amministrazioni dello Stato delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ove già definiti, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

5. In mancanza delle condizioni di cui al comma 4, lett. a) e b), i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalle Amministrazioni nei tempi e nei modi ivi pattuiti; le Amministrazioni individuano in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose per l'Erario e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dopo la scadenza da parte delle Amministrazioni dello Stato comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 e degli enti pubblici vigilati dai Ministeri degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza come previsto dal secondo periodo del presente comma, deve essere autorizzata con decreto del Ministro competente d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio. Per le altre amministrazioni comprese nell'elenco di cui al primo periodo del comma 4 deve essere autorizzata dall'organo di vertice dell'Amministrazione e l'autorizzazione è trasmessa all'Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica. Ove la verifica abbia esito negativo, l'autorizzazione e gli atti relativi sono trasmessi alla competente Procura regionale della Corte dei conti.

6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura delle Amministrazioni di cui al comma 4, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del Demanio, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti.

[3]

Si intende per prestazioni professionali le prestazioni a fattura rese da professionisti iscritti in albi con esclusione delle prestazioni occasionali

[4]

Art. 6, comma 3 del DM MEF 3 aprile 2013, n. 55, come modificato dall'art. 25 del D.L. 66/2014.